



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Città Metropolitana di Milano

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 17/06/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2026

SESSIONE ORDINARIA	SEDUTA PUBBLICA	PRIMA CONVOCAZIONE
--------------------	-----------------	--------------------

L'anno duemilaventisei, addì diciassette del mese di Giugno alle ore 17:30 circa, nella Sala Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. – Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Nome	Present e	Assente	Nome	Present e	Assente
SALVATORI LUISA	X		COSTA ROBERTO	X	
SCATURRO SILVANA	X		DAL BELLO MASSIMILIANO	X	
FUSTO LUIGI	X		LANZANI MARCO		X
BOSINI RICCARDO	X		FINOTTI DANIELE	X	
VIGHI RICCARDO	X		GATTI ENRICO		X
PETRELLA NICOLA	X		OCA SERAFINA		X
ELDANI SABRINA		X			

PRESENTI: 9 ASSENTI: 4

Partecipa l'assessore esterno BAGNOLI FABIO

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Andreassi Giovanni** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. **Luigi Fusto** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Città Metropolitana di Milano

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'Assessore Bagnoli

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- con la deliberazione n. 397/2025/R/RIF ARERA, con al quale è stato il nuovo metodo tariffario MTR -3, definendo gli obiettivi regolatori del quadriennio;
- gli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della deliberazione n. 397/2025/R/rif, sono stati approvati con determina 1/2025-dtac da parte dell'Autorità;
- con la delibera n. 480/2025/R/rif ARERA sono stati quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n. 19 approvata in data odierna, con la quale è stato adottato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-3 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario 2026 - 2029, il quale espone per l'anno 2026 un costo complessivo - al netto delle detrazioni a valle di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - di €613.075,00 di cui costi fissi €252.615,00 e costi variabili €360.460,00, con una ripartizione a carico delle utenze domestiche per il 45% e delle utenze non domestiche per il 55%;
- la propria deliberazione n.15 del 27.12.2022, con la quale è stato individuato lo Schema Regolatorio n. I per la gestione del servizio rifiuti del Comune di Vizzolo Predabissi e per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Città Metropolitana di Milano

- l'art. 1, c. 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'articolo 3, c. 5-quinquies del D.L. n. 228 del 2021 (cd. D.L. "Milleproroghe") convertito nella legge n. 25 del 2022, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 ha sostituito, a decorrere dall'anno 2026, le parole: «30 aprile», ovunque ricorrano, con le seguenti: «31 luglio»;
- l'art. 13, c. 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 19, c. 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, stabilisce che la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

RILEVATO che la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" prevede che dall'anno 2024 vengano applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- €0,10/utenza per la componente UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- €1,50/utenza per la componente UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

VISTO il D.P.C.M. n. 24 del 21.01.2025 avente ad oggetto. "Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate", con il quale viene attuato quanto previsto dall'art. 57 bis, comma 2, del D.L. n. 124/2019;

RICHIAMATA la deliberazione di ARERA n.133/2025/R/rif del 01 aprile 2025, che ha definito la componente perequativa UR3 pari a 6,00€/utenza da richiedere in bolletta ad ogni contribuente che andrà a



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Città Metropolitana di Milano

generare un fondo nazionale che servirà a fare fronte all'erogazione dei bonus sociali così come indicati dal Governo e regolati da ARERA, pari a € 25% dell'importo dovuto a titolo di TARI per l'annualità in corso;

DATO ATTO che l'erogazione del bonus di cui sopra avverrà, nei tempi e modi stabiliti dalla relativa normativa, a seguito del completamento delle verifiche prescritte;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652 dell'articolo 1 della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

VISTO, altresì, l'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n.443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n.158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

DATO ATTO che:

- ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc, e Kd di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto;

Via G. VERDI N. 9 – 20070 Vizzolo Predabissi

Tel. 02 982021 - Fax 02 98231392

P. IVA 08414570153 / C.F. 84503700159

www.comune.vizzolopredabissi.mi.it/

comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Città Metropolitana di Milano

- l'art. 57-bis, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 124/2019 ha esteso la proroga dell'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento;

CONSIDERATO che i coefficienti di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto DPR n.158/1999, sono indicati nell'allegato b) della presente deliberazione, costituendone parte integrale e sostanziale;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36;

DATO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2026;

VISTA la deliberazione n.57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

RITENUTO opportuno, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2026;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2026 sono quelle riportate nell'allegato "A" al presente atto, quale parte integrale e sostanziale del medesimo;

RITENUTO di fissare per il versamento della TARI n. 2 scadenze:

- 30.09.2026 acconto 50% o soluzione unica,
- 31.12.2026 saldo del 50%;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

Via G. VERDI N. 9 – 20070 Vizzolo Predabissi

Tel. 02 982021 - Fax 02 98231392

P. IVA 08414570153 / C.F. 84503700159

www.comune.vizzolopredabissi.mi.it/

comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Città Metropolitana di Milano

VERIFICATO che, nel rispetto della normativa vigente, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;
RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n.87 del 24.09.2025 ad oggetto: “Nomina Responsabile TA.RI”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29.06.2021 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione e la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) del Comune di Vizzolo Predabissi, così come da ultima modifica di cui alla delibera di Consiglio Comunale n 54 del 15.12.2022;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.45 del 19.12.2025 ad oggetto: “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2026-2028 - AGGIORNAMENTO”;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.46 del 19.12.2026 ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 CON RELATIVI ALLEGATI.”;

Visto l'allegato parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Finanze Tributi e Personale, sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente deliberazione ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come modificata dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto l'allegato parere favorevole, per quanto di competenza, sotto il profilo della regolarità contabile della presente deliberazione, espresso dal Responsabile dell'Area Finanze Tributi e Personale, ai sensi dell'art 49, 1° comma e dell'art. 147 bis 1° comma, del D.L. 267 del 18 agosto 2000;

Dato atto che la seduta consiliare viene registrata e che la relativa trascrizione della registrazione a cui si rinvia, è oggetto di apposito resoconto agli atti della segreteria.

Presenti n. 9 consiglieri comunali;

Astenuti n. 0;

Votanti n. 9;

Di cui favorevoli n. 8

Contrari n. 1(Finotti).

D E L I B E R A

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Via G. VERDI N. 9 – 20070 Vizzolo Predabissi

Tel. 02 982021 - Fax 02 98231392

P. IVA 08414570153 / C.F. 84503700159

www.comune.vizzolopredabissi.mi.it/

comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Città Metropolitana di Milano

1. DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI dell'anno 2026, come da allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);
2. DI DARE ATTO che alle tariffe TARI determinate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'art. 19 del D. Lgs. n.504/1992, nella misura determinata dalla Città Metropolitana di Milano;
3. DI DARE ATTO, inoltre, che dall'anno 2026 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - €0,10 euro/utenza per la componente UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €1,50 euro/utenza per la componente UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi,
 - €6,00€/utenza per la componente UR3 ai fini dell'erogazione del bonus sociale;
4. DI STABILIRE le scadenze per il versamento delle rate della TARI 2026, da richiedere con un unico invio, come di seguito specificato:
 - acconto 30.09.2026
 - saldo 31.12.2026;
5. DI DARE ATTO CHE contestualmente all'emissione degli avvisi di pagamento TARI anno 2026 verrà applicato il bonus sociale agli aventi diritto, secondo le indicazioni disposte dalla delibera di ARERA 355/2025/R/rif e il relativo allegato "TUBR, testo unico bonus rifiuti";
6. DI DARE ALTRESI' ATTO CHE la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;
7. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Ente ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69.



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Città Metropolitana di Milano

Letto, approvato e sottoscritto

Presidente del Consiglio
Luigi Fusto

IL Segretario Comunale
Dott. Andreassi Giovanni

(atto sottoscritto digitalmente)